

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

DICHIARAZIONE
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI SALERNO
E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL SAN GIORGIO

Oggetto dell'appalto:

realizzazione delle opere relative a: **LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAMPETTO DI CALCIO ALLA FRAZIONE AIELLO PRIVO D' IDONEA ILLUMINAZIONE**

CIG 64481963AC

CUP H44H15001110004

Il sottoscritto, nato a il
in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede in via (P. IV A.)
iscritta al nr. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di
Commercio di....., partecipante alla procedura aperta
relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:

.....
.....

SI IMPEGNA

secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di SALERNO, il 14 febbraio 2011, che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

Clausola di legalità n. 1

L'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Clausola di legalità n. 2

Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

Clausola di legalità n. 3

Ai fini delle verifiche antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili":

- trasporto di materiali a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;

- noli freddo di macchinari;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs.n.163/2006;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere.

Clausola di legalità n. 4

In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.

Clausola di legalità n. 5

L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Clausola di legalità n. 6

A seguito dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G., per il presente contratto, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi.

Medesima comunicazione sarà fatta durante lo svolgimento dell'appalto nel caso ricorrano le comunicazioni di cui alla Clausola n. 2.

Clausola di legalità n. 7

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel disciplinare e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

Clausola di legalità n. 8

Le presenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente riportate nello stesso.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

DICHIARA

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di legalità comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

lì.

IN FEDE

.....